Art. \_\_\_\_

Contributi ai Comuni della regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali

1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da COVID 19 in cui versa attualmente il Paese, ed al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all’economia regionale, la Regione Puglia attiva una programmazione straordinaria per concedere ai Comuni del territorio regionale contributi agli investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili con assoluta urgenza.
2. La Giunta Regionale provvederà ad emanare appositi avvisi per l'assegnazione delle risorse disponibili, che prevedano l’attribuzione dei fondi a sportello, fornendo gli elementi specifici di ammissibilità degli interventi e le modalità di erogazione dei fondi, assicurando criteri applicativi finalizzati alla massima semplificazione procedurale.
3. La somma disponibile sarà ripartita tra i Comuni potenziali beneficiari in proporzione alla loro popolazione.
4. Per le finalità di cui ai commi che precedono, da attuarsi attraverso l’erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto dell’articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il ricorso all’indebitamento per un importo massimo di euro 200 milioni. Il debito autorizzato potrà essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011.
5. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno 2020 e bilancio pluriennale 2020 -2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55, come di seguito:
	1. parte entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 3;
	2. parte spesa: assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, alla missione 8, programma 1, titolo 2.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per eventuali rimodulazioni della spesa di investimento di cui al precedente comma 5.
7. L’onere presunto annuale, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, derivante dall’ammortamento a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, è valutato in euro 9 milioni per un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall’anno 2021 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2020 – 2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 5 milioni nell’esercizio finanziario 2021 ed euro 5,1 milioni nell’esercizio finanziario 2022, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 4 milioni nell’esercizio finanziario 2021 ed euro 3,9 milioni nell’esercizio finanziario 2022; alla copertura della predetta spesa si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022 come di seguito:
	1. esercizio finanziario 2021: missione 10 programma 2 titolo 1 per euro 9 milioni;
	2. esercizio finanziario 2022:
		1. missione 1 programma 10 titolo 1 per euro 3 milioni;
		2. missione 9 programma 1 titolo 1 per euro 2 milioni;
		3. missione 18 programma 1 titolo 1 per euro 4 milioni.

Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.